

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 verbale prot. n. 656 (1-5-4) del 07.02.2019

Oggetto: Adesione alla convezione per la predisposizione e messa a disposizione dei comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta e l'Association valdôtaine pour la protection des animaux.

L'anno duemiladiciannove ed il giorno sette del mese di febbraio alle ore nove e minuti venti nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Bertuletti Mario	Sindaco	X		
Hosquet Daniele	Vice Sindaco	X		
Navillod Maria Valeria	Assessore	X		
Sanna Cristina	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Mario BERTULETTI.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 10:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Adesione alla Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, stipulata tra il consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta e l'Association valdôtaine pour la protection des animaux.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante “Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell’art. 25, comma 8, e dell’art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante “Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante “Approvazione dei criteri per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti o al loro abbattimento, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante “Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012”;

RICHIAMATO l’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;

CONSIDERATO che la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo, dell’identificazione e di registrazione degli animali da affezione;

CONSIDERATO che i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell’anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di Polizia Locale non coprono le ventiquattro'ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;

PRESO ATTO che l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus risulta essere l'unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla Polizia locale, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia;

PRESO ATTO che con nota prot. 253 (5-1-0) del 22.01.2019 il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha comunicato che lo stesso CELVA e l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux (A.VA.P.A. Onlus) hanno sottoscritto la Convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura e custodia di cani vaganti, che qui integralmente si richiama;

PRESO ATTO che la citata Convenzione ha validità dal 1° giugno 2019 fino al 31 dicembre 2021;

RITENUTO opportuno, al fine di ottemperare agli obblighi di legge, aderire alla convenzione di cui sopra;

RITENUTO che il contributo a carico del Comune per la realizzazione del servizio, di cui all'art. 9 della citata Convenzione, risulta conveniente sotto il profilo economico;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RICHIAMATO il vigente statuto dell'Amministrazione;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. La disciplina contrattuale è contenuta nel Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia, nonché nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale. Relativamente all'adozione del provvedimento riferito ai menzionati interventi sui cani si esprime, se questi ultimi vengono realizzati nel rispetto delle norme, **PARERE FAVOREVOLE**,

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'adesione alla convenzione per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle D'Aosta di un servizio di cattura e custodia di cani vaganti, stipulata tra il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta e l'Association valdôtaine pour la protection des animaux, e i relativi allegati che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione comporta un impegno di spesa annuale pari ad €. 300,00 come previsto dall'allegato 2 "Tabella riepilogativa delle quote di adesione" della suddetta Convenzione per cui si prevede l'impegno su M16P01T1Mac104U1.04.04.01.001 a12 Es. 2019, Es. 2020 ed Es. 2021, a favore di AVAPA;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Determinazione del segretario comunale n. 12 del 07.02.2019

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., quindi in esecuzione della deliberazione G.C. 12/2019 si dispone l'impegno di spesa e la liquidazione su presentazione di idonea documentazione fiscale, fatte sempre salve le ritenute di legge, per quanto previsto nel preambolo della richiamata del G.C. 12/2019, nonché l'implementazione di quanto ivi previsto.

Il Segretario Comunale

f.to Roberto Artaz



CONVENZIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE
D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DI CANI VAGANTI

TRA

il **Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta** (di seguito, per brevità, "CELVA" o "Parte"), con sede legale in Aosta, piazza Narbonne n. 16, PI n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. Sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes, nato ad Aosta il 21 giugno 1963, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 gennaio 2019, n. 2/2019,

E

l'**Association valdôtaine pour la protection des animaux – A.VA.P.A. Onlus** (di seguito denominata "A.VA.P.A." o "Parte"), con sede in Saint Christophe, Loc. Croix Noire, codice fiscale n. 91012890074, in persona della signora Laura Verdura, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'AVAPA che rappresenta, in qualità di Presidente dell'associazione;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante "Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante "Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante "Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti,

- randagi o inselvaticiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante "Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012";
 - richiamato l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
 - considerato che la normativa sopracitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo dell'identificazione e di registrazione degli animali da affezione;
 - considerato che, ai sensi della normativa citata vigente, i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio;
 - tenuto conto che nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di Polizia Locale non coprono le ventiquattro ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;
 - considerata la convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e l'Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, che prevede all'art. 5 comma 4 che i Comuni abbiano la facoltà di convenzionarsi con l'ente gestore del canile regionale per svolgere le attività di cattura e trasporto di animali da affezione vaganti;
 - tenuto conto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta con propria deliberazione numero 1167 del 01/10/2018 ha affidato all'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus la gestione del canile - gattile regionali di Saint-Christophe per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2021;
 - tenuto conto che il personale del canile regionale, quindi l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus, risulta essere l'unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla Polizia locale, agli agenti di pubblica sicurezza, al Corpo forestale e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia.
- 
- 

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Efficacia di premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La convenzione è corredata dai seguenti allegati:

- "Scheda di registrazione dell'intervento";
- "Tabella riepilogativa delle quote di adesione".

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari in merito alla predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio regionale e loro eventuale trasporto alla struttura del canile regionale, nel caso non sia possibile la restituzione nello stesso luogo di ritrovamento ai legittimi proprietari.
2. Tale iniziativa ha la finalità di supportare i Comuni nel rispondere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di animali d'affezione, attraverso la definizione delle tipologie di intervento che verranno messe a disposizione dall'A.VA.P.A. e l'individuazione dei relativi costi.

Art. 3 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge ai Comuni della Valle d'Aosta che hanno aderito alla presente convenzione tramite Deliberazione di Giunta Comunale trasmessa al CELVA, al fine di offrire una modalità di accesso unica al servizio di cattura e garantire un omogeneo livello delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Ciascun Comune aderente si impegna a fornire la più ampia ed opportuna pubblicità del servizio nel proprio territorio, dando alla cittadinanza completa ed esaustiva informazione circa le procedure per l'intervento, circa gli orari di disponibilità della Polizia locale e circa i soggetti cui rivolgersi per l'inoltro della chiamata nelle ore e nei giorni di indisponibilità del Corpo di Polizia locale.

Art. 4 - Attività

1. Ciascun Comune aderente ha facoltà di avvalersi dell'A.VA.P.A. per lo svolgimento del servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio regionale e loro eventuale trasporto alla struttura del canile regionale, nel caso non sia possibile la restituzione nello stesso luogo di ritrovamento ai legittimi proprietari, nella sua integralità ovvero solo in via

complementare rispetto ai compiti istituzionali attribuiti al Corpo di Polizia locale, nei giorni e/o negli orari in cui la stessa non è disponibile.

2. Ciascun Ente aderente corrisponderà all'A.VA.P.A. un contributo fisso per l'attivazione del servizio sul proprio territorio, commisurato alla popolazione comunale, secondo la tabella di cui all'allegato 2.

Art. 5 - Obblighi di A.VA.P.A.

1. L'A.VA.P.A., per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - a) cattura e ritiro dei cani vaganti su specifica richiesta della Polizia Locale oppure, in caso di indisponibilità, del personale della Forza Pubblica intervenuto o del Servizio Veterinario, garantendo la reperibilità sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, per l'intero periodo delle 24 ore;
 - b) trasporto dei cani catturati alla struttura del canile regionale, nel caso non sia possibile la restituzione nello stesso luogo di ritrovamento ai legittimi proprietari;
2. L'A.VA.P.A., nell'ambito della convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1167/2018 citata in premessa, si impegna a svolgere presso il canile - gattile regionale le seguenti attività:
 - a) affidamento dei cani non reclamati a privati cittadini che ne facciano richiesta, previa valutazione delle caratteristiche dell'affidatario e delle modalità di detenzione, in funzione anche delle caratteristiche dell'animale (taglia, carattere, età);
 - b) compilazione della documentazione prevista per il passaggio di proprietà sul portale dell'Anagrafe Canina regionale e aggiornamento sul registro di carico/scarico relativamente alle movimentazioni dei cani in custodia;
 - c) alimentazione degli animali in detenzione adeguata alla taglia, alle caratteristiche di razza, alle condizioni fisiologiche e climatiche;
 - d) trattamenti profilattici per le principali malattie infettive ed infestive ed effettuazione degli eventuali interventi d'urgenza che si rendessero necessari (previo parere veterinario), in modo da assicurare buone condizioni sanitarie all'animale.



Art. 6 - Obblighi del CELVA

1. Il CELVA per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a:
 - a) sensibilizzare e informare gli enti della stipula della suddetta convenzione, dandone ampia diffusione tramite sito internet e comunicato stampa;

- b) verificare lo stato di adesione della suddetta convenzione da parte degli enti, facendosi trasmettere le delibere di Giunta di adesione;
- c) informare il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 9 della Convenzione in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, della stipula della presente convenzione;
- d) corrispondere all'A.VA.P.A., un contributo annuo pari a 900,00 € a titolo di corrispettivo per le spese e gli oneri di predisposizione del servizio di cui alla presente Convenzione. Nessuna altra somma sarà a qualsiasi titolo dovuta dal CELVA all'A.VA.P.A.;
- e) promuovere il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, fornendo le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e favorendo la reciproca collaborazione.

Art. 7 - Modalità di attribuzione delle attività

1. La Polizia Locale del Comune oppure, in caso di indisponibilità, il personale della Forza Pubblica intervenuta o il Servizio Veterinario, contatta la A.VA.P.A. presso il canile - gattile regionale, al numero fornito, per richiedere l'intervento di cattura del cane.
2. L'addetto che contatta il canile deve comunicare la posizione segnalata o accertata del cane e, se presente sul luogo, cercare di contenere o mantenere almeno il contatto visivo con il cane fino all'arrivo dell'incaricato dell'operatore del canile - gattile regionale. Se l'animale è ricoverato presso gli Uffici comunali e non dimostra atteggiamenti aggressivi o pericolosi, la Polizia Locale, se disponibile e se del caso con la collaborazione del Corpo forestale della Valle d'Aosta, procederà agli accertamenti preliminari suggeriti dall'operatore A.VA.P.A. nelle more della presa in carico da parte del canile - gattile regionale (ad es., lettura del *microchip*), [ovvero – se il cane risulta censito all'Anagrafe canina regionale – a contattare direttamente il proprietario ai fini della riconsegna, che dovrà comunque intervenire nel termine di sei ore; in caso di impossibilità di riconsegna dell'animale nel termine indicato, lo stesso dovrà essere ricoverato presso il canile - gattile regionale].
3. Al di fuori degli orari di disponibilità comunicati dalle Amministrazioni comunali, l'A.VA.P.A. interviene a fronte di chiamate direttamente provenienti da cittadini dei Comuni aderenti.

Art. 8 - Modalità di esecuzione delle attività

1. Le catture verranno effettuate con personale abilitato e formato dell'A.VA.P.A..
2. I cani catturati verranno trasferiti dal personale dell'A.VA.P.A. e ricoverati presso il canile - gattile regionale della Valle d'Aosta, utilizzando idonea attrezzatura e con automezzo autorizzato al trasporto.
3. L'A.VA.P.A. compilerà la "scheda di registrazione dell'intervento" con i dati dell'animale recuperato.

4. Nella predetta struttura verrà verificata la presenza di un eventuale codice identificativo che permetta di risalire al proprietario.
5. I cani sprovvisti di codice identificativo saranno sottoposti ad un periodo di osservazione di dieci giorni e verranno identificati e registrati a nome del Comune di cattura.

Art. 9 - Adesione dei Comuni e versamento quota

1. I Comuni interessati ad aderire alla presente convenzione e a beneficiare delle condizioni economiche offerte di cui all'art. 10 della presente convenzione devono entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione:
 - adottare un'opportuna deliberazione dell'organo esecutivo competente, che dovrà essere trasmessa al CELVA, al fine di formalizzare l'adesione stessa da parte dell'ente;
 - versare un contributo di adesione all'A.VA.P.A., calcolato in base al numero di abitanti, come descritto nell'allegato 2 "Tabella riepilogativa delle quote di adesione", omnicomprendente di tutti gli oneri, entro il termine di trenta giorni dalla deliberazione di adesione di cui sopra.

Art. 10 - Modalità di rendicontazione dell'attività prestata

1. Mensilmente l'A.VA.P.A. trasmette a ciascun Comune aderente una rendicontazione degli interventi di cattura effettuati, utilizzando a tal fine la "Scheda di registrazione dell'intervento", allegata alla presente convenzione.
2. Il Comune, nel caso il cane ritrovato sia dotato di microchip o nel caso in cui sia comunque possibile risalire all'identità del proprietario, addebita il costo dell'intervento al proprietario, oltre a comminare allo stesso la sanzione per la mancata custodia dell'animale.
3. Ai proprietari sono richiesti i seguenti costi per le catture, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1194/2012:
 - Cattura diurna Euro 50,00 (cinquanta/00);
 - Cattura notturna Euro 100,00 (cento/00);
 - Cattura con anestetico diurna Euro 150,00 (centocinquanta/00);
 - Cattura con anestetico notturna Euro 200,00 (duecento/00).
4. Annualmente l'A.VA.P.A. trasmette agli uffici del CELVA un report riepilogativo di tutti gli interventi effettuati nel corso dei 12 mesi di convenzione.



Art. 11 - Durata, modifica e rinnovo della convenzione

1. La convenzione ha una durata di 3 anni, dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

2. La convenzione può essere modificata al bisogno previo accordo tra i firmatari. Non è ammesso recesso unilaterale o anticipato di alcuno dei contraenti.

Art. 12 - Dati personali

- 1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
- 2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alle finalità del trattamento.

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative europee, nazionali e regionali vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, 15/01/2019



Per il CELVA

Il Presidente, sig. Franco Manes

Per l'A.VA.P.A. Onlus

Il Presidente, sig.ra Laura Verdura

CONVENZIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE
D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI

Allegato 1

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELL'INTERVENTO NUMERO _____

SEGNALAZIONE EFFETTUATA DA _____

RIFERIMENTI _____

INTERVENTO REALIZZATO NEL COMUNE DI _____

INDIRIZZO _____

ALLE ORE _____ DEL GIORNO _____

OPERATORE _____

IL CANE:

☐ È STATO CATTURATO

☐ È STATO TRASPORTATO IN CANILE

RAZZA	
TAGLIA	
SESSO	
COLORE	
ETA'	
MICROCHIP	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO	

☐ NON È STATO CATTURATO

NOTE (EVENTUALE UTILIZZO DI ANESTETICO PER LA CATTURA, ECC. ECC.)

DATA _____ FIRMA _____

CONVENZIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN
SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI
PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021

Allegato 2

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE QUOTE ANNUALI DI ADESIONE

	Comune	Popolazione residente (01/01/2018 - fonte dati ISTAT)	Percentuale popolazione	Quota annuale
1	Aosta	34082	27,01%	7.700 €
2	Sarre	4878	3,87%	1.300 €
3	Châtillon	4654	3,69%	1.300 €
4	Saint-Vincent	4621	3,66%	1.300 €
5	Quart	4066	3,22%	1.300 €
6	Pont-Saint-Martin	3763	2,98%	1.300 €
7	Saint-Christophe	3467	2,75%	1.300 €
8	Gressan	3378	2,68%	1.300 €
9	Saint-Pierre	3213	2,55%	1.300 €
10	Nus	2991	2,37%	800 €
11	Courmayeur	2779	2,20%	800 €
12	Verrès	2642	2,09%	800 €
13	Donnas	2520	2,00%	800 €
14	Charvensod	2428	1,92%	800 €
15	Valtournenche	2294	1,82%	800 €
16	Morgex	2123	1,68%	800 €
17	Aymavilles	2065	1,64%	800 €
18	La Salle	2056	1,63%	800 €
19	Fénis	1818	1,44%	800 €
20	Montjovet	1774	1,41%	800 €
21	Gignod	1727	1,37%	800 €
22	Pollein	1527	1,21%	800 €



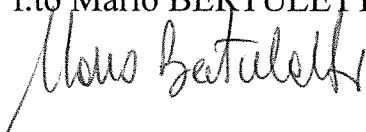
23	Issogne	1386	1,10%	800 €
24	Ayas	1377	1,09%	800 €
25	Cogne	1370	1,09%	800 €
26	Saint-Marcel	1348	1,07%	800 €
27	Verrayes	1303	1,03%	800 €
28	Villeneuve	1275	1,01%	800 €
29	Arnad	1251	0,99%	800 €
30	Hône	1143	0,91%	800 €
31	Pré-Saint-Didier	1025	0,81%	800 €
32	Roisan	1012	0,80%	800 €
33	Brissogne	954	0,76%	300 €
34	Chambave	937	0,74%	300 €
35	Brusson	887	0,70%	300 €
36	Arvier	865	0,69%	300 €
37	Gressoney-Saint-Jean	818	0,65%	300 €
38	Pontey	815	0,65%	300 €
39	La Thuile	783	0,62%	300 €
40	Challand-Saint-Anselme	743	0,59%	300 €
41	Jovençan	736	0,58%	300 €
42	Champdepraz	714	0,57%	300 €
43	Introd	657	0,52%	300 €
44	Valpelline	625	0,50%	300 €
45	Torgnon	587	0,47%	300 €
46	Antey-Saint-André	573	0,45%	300 €
47	Challand-Saint-Victor	557	0,44%	300 €
48	Doues	506	0,40%	300 €
49	Etroubles	489	0,39%	300 €
50	Perloz	480	0,38%	300 €
51	Gaby	467	0,37%	300 €
52	Lillianes	456	0,36%	300 €
53	Fontainemore	434	0,34%	300 €



54	Issime	413	0,33%	300 €
55	Champorcher	391	0,31%	300 €
56	Saint-Denis	369	0,29%	300 €
57	Saint-Rhémy-en-Bosses	335	0,27%	300 €
58	Saint-Nicolas	307	0,24%	300 €
59	Gressoney-La-Trinité	300	0,24%	300 €
60	Avisé	298	0,24%	300 €
61	Bionaz	235	0,19%	300 €
62	Emarèse	227	0,18%	300 €
63	Allein	219	0,17%	300 €
64	Oyace	211	0,17%	300 €
65	Saint-Oyen	194	0,15%	300 €
66	Valgrisenche	192	0,15%	300 €
67	Pontboset	180	0,14%	300 €
68	Rhêmes-Saint-Georges	173	0,14%	300 €
69	Valsavarenche	164	0,13%	300 €
70	Ollomont	157	0,12%	300 €
71	Bard	113	0,09%	300 €
72	La Magdeleine	108	0,09%	300 €
73	Chamois	95	0,08%	300 €
74	Rhêmes-Notre-Dame	82	0,06%	300 €
75	CELVA			900 €
	TOTALE			50.000 €



Il Sindaco
f.to Mario BERTULETTI



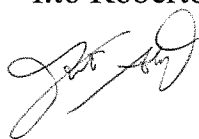
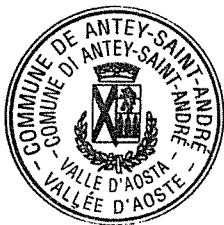
Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07.02.2019.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 07.02.2019 al 22.02.2019.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)